



Carlo Zagami
Notaio

-- Allegato "A" all'atto n. 12.938 di raccolta --
----- Statuto -----
----- della -----
----- Organizzazione non governativa -----
"C.R.I.C. - Centro Regionale d'Intervento per la Cooperazione
----- E T S " -----
----- * * * -----

Articolo 1. - Costituzione, denominazione, sede -----

E' sorta nel 1983 l'Associazione C.R.I.C. Centro Regionale d'Intervento per la Cooperazione - Terra Nuova, dal 1998 denominata Organizzazione non governativa "C.R.I.C - Centro Regionale d'Intervento per la Cooperazione - ONLUS". -----

L'Associazione è conforme alle norme del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del terzo settore" (CTS). L'Associazione, una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - articolo 4, primo comma, del CTS), verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore). -----

Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "CRIC - Centro Regionale d'Intervento per la Cooperazione ETS" e l'acronimo ETS dovrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico. -----

Nelle more dell'attivazione del RUNTS e della conseguente iscrizione in tale registro dell'Associazione, l'Associazione continuerà ad utilizzare la denominazione: "CRIC - Centro Regionale d'Intervento per la Cooperazione ONLUS". -----

L'organizzazione nei successivi articoli è indicata come "Associazione". -----

L'Associazione ha sede nel Comune di Reggio Calabria. La sua durata è a tempo indeterminato. L'Associazione opera sia in Italia che all'estero. Potrà aprire sedi operative secondarie sia in Italia che all'estero, sezioni distaccate, uffici e ogni altro genere di unità locali consentite dalle leggi vigenti in Italia e all'estero. -----

----- PRINCIPI GENERALI E FINALITA' -----

Articolo 2. - Finalità -----

L'Associazione è laica e agisce senza fini di lucro, nello spirito di giustizia sociale, mettendo le proprie conoscenze e le proprie capacità al servizio della cooperazione e della solidarietà internazionale. L'Associazione nel suo funzionamento attua i principi di democrazia e uguaglianza senza discriminazioni di genere, di origine, di orientamento sessuale, di caratteristiche fisiche, di religione. L'Associazione mantiene e preserva la sua indipendenza da partiti politici e da enti e società, pubblici e privati, italiani e stranieri aventi scopo di lucro. -----

L'Associazione, nell'ambito dei suddetti principi, persegue



le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: -----

a) agire nell'ambito della solidarietà e della cooperazione intese come forma di scambio e reciprocità tra le realtà sociali, culturali ed economiche, attive in Italia e nei paesi del Sud globale; -----

b) promuovere la giustizia sociale, creare sinergie per costruire una nuova società basata sui valori della solidarietà, della condivisione, dell'uguaglianza tra le persone e tra i popoli, sulle pratiche di lotta ad ogni forma di discriminazione e di sfruttamento, di lotta al patriarcato e allo sviluppo insostenibile. -----

Articolo 3. - Oggetto sociale -----

Per il perseguimento degli scopi e delle finalità di cui all'art. 2, l'Associazione svolge, in via principale o prevalente, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017: -----

1. (n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; -----

2. (w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco. -----

3. (d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----

4. (f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; -----

5. (g) formazione universitaria e post-universitaria; inclusa formazione non-formale; -----

6. (h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; -----

7. (r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; -----

8. (y) gestione e prevenzione del rischio come parte integrante dello sviluppo dei territori (protezione civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni); -----

9. (z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. -----

L'Associazione potrà, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale in Italia e all'estero: -----

- promuovere lo sviluppo locale autonomo, solidale e sostenibile in armonia con i locali programmi di sviluppo, con i contesti culturali ed ecologici e in sinergia con le competenze e le professionalità di ogni territorio; -----

- promuovere una cultura della contaminazione delle diversità, salvaguardando le specifiche identità ed il loro autonomo divenire per uno sviluppo sostenibile e partecipativo; -
- attivare azioni di sensibilizzazione, informazione ed educazione alla cittadinanza globale per diffondere sui territori il dibattito e le problematiche dello sviluppo sostenibile; -----

- promuovere l'ottica di genere come elemento essenziale di azione strategica trasversale; -----

- promuovere la prevenzione e fornire aiuto umanitario in situazioni di emergenza e post emergenza considerando la gestione del rischio come parte integrante delle strategie di sviluppo locale; -----

- promuovere, rafforzare e sostenere le realtà che propongono un modello di economia sociale e solidale basato sulla dignità delle persone e nel rispetto dell'ambiente; -----

- appoggiare iniziative di tutela e gestione partecipata e sostenibile delle risorse naturali e di promozione del dialogo dei saperi; -----

- promuovere, rafforzare e sostenere le realtà impegnate nella costruzione della sovranità alimentare; -----

- contribuire alla costruzione condivisa di comunità aperte basate sul dialogo interculturale, sul riconoscimento della dignità dei percorsi di vita e del diritto alla mobilità. ---

L'Associazione potrà svolgere attività diverse ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 117/2017 come attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale. -----

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. -----

Articolo 4. - Finanziamento delle attività sociali -----

a) L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, nazionali ed internazionali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione, al fine di finanziare le proprie attività, potrà partecipare a bandi di istituzioni pubbliche private nazionali ed internazionali per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo, in Italia e all'estero, emergenza umanitaria, nonché riferiti alla difesa dei diritti umani, civili, sociali e politici, inclusa la partecipazione all'attribuzione di fondi previsti dalla normativa vigente; -----

b) come Ente del Terzo Settore potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione alla cittadinanza o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, e la richiesta a terzi e accettazione di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'Associazione potrà im-



piegare risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori, in conformità a quanto previsto dalla legge; -----

c) alle risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione, potranno contribuire anche entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, proventi delle cessioni di beni e servizi alle/agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche marginali di natura commerciale, artigianale, agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. -----

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. -----

----- ADESIONE E AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE -----

Articolo 5. - Adesione e ammissione all'Associazione -----

Sono soci/e dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla sua costituzione e tutte e tutti coloro che ne fanno domanda, condividendo finalità, obiettivi e metodi dell'Associazione, che si impegnano con continuità a perseguire la missione e la visione dell'Associazione, e sono state/i ammesse/i con deliberazione dell'Assemblea, dichiarando di accettare le finalità del presente Statuto e di assumerne ogni obbligo conseguente. -----

Il numero di associate/i è illimitato. Possono essere soci/e dell'Associazione persone fisiche, enti di natura sia privata che pubblica, associazioni, i cui scopi siano analoghi o complementari con quelli dell'Associazione e che, condividendone ideali ed obiettivi, sostengono l'Associazione e le sue iniziative. -----

Dopo un periodo di collaborazione con l'Associazione è possibile presentare domanda scritta di ammissione come socio/a al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, a seguito di istruttoria, sottopone la proposta di ammissione o rigetto alla prima Assemblea utile da convocarsi, anche su unico ordine del giorno, non oltre 60 giorni dalla data della richiesta. -----

La deliberazione di ammissione o rigetto con motivazione deve essere comunicata all'interessato/a. L'ammissione è annotata, a cura del Consiglio Direttivo nel Libro delle/degli associate/i. La qualifica di socia/o ed i relativi diritti e doveri divengono effettivi dal giorno successivo all'approvazione. -----

In caso di rigetto dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo dovrà darne comunicazione motivata all'interessato/a. Questi, entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, può presentare istanza affinché si pronunci l'Assem-

blea in occasione della successiva convocazione, in contraddittorio con l'interessata/o. -----

Possono essere ammessi come socio/a anche coloro che intrattengono con l'Associazione un qualsiasi rapporto di lavoro, e questo non modifica sotto nessun aspetto il rapporto contrattuale e gerarchico del lavoratore/trice all'interno dell'organizzazione. -----

La disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative è basata sui principi di democrazia e uniformità di trattamento ed è volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo; non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. -----

Articolo 6. - Diritti e doveri delle e degli associate/i -----

I diritti delle socie e dei soci sono: -----

- partecipare all'Assemblea dei/delle Soci/e con diritto di parola e di voto; -----
- essere elette/i nelle cariche associative; -----
- essere informate/i e partecipare alle attività iniziative e manifestazioni dell'Associazione; -----
- avere accesso ed esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo; -----
- concorrere all'elaborazione delle strategie ed alla valutazione dell'operato dell'Associazione. -----

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati e alle associate fin dal momento della loro iscrizione nel Libro delle/degli associate/i. I/le soci/e diversi dalle persone fisiche hanno diritto ad un solo voto come ogni altro/a socio/a. -----

Le socie ed i soci sono tenute/i a: -----

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali; -----
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; -----
- versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo. -----

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Coloro che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. -----

Articolo 7. - Perdita della qualifica di socio/a -----

La qualità di socia e di socio si perde: -----

- per dimissioni, che devono essere presentate tramite comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che le accoglie. Il Consiglio Direttivo può valutare con l'interessato/a i motivi delle dimissioni al fine di ritirarle; -----
- per esclusione: in caso non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle delibera-



zioni, delle Assemblee dei/delle soci/e; per comportamenti che rechino danno o pregiudizio all'Associazione. Il provvedimento di esclusione è deliberato dall'Assemblea dei/delle Soci/e validamente costituita, su proposta del Consiglio Direttivo e previo contraddittorio con l'interessata/o; -----

- per decesso. -----

Le socie ed i soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. ---

Le socie ed i soci esclusi/e possono opporsi al provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione ricorrendo per iscritto affinché si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione, in contraddittorio con l'interessata/o. -----

Articolo 8. - Volontari/e e cooperanti

L'associazione può avvalersi dell'apporto di volontari/e, cooperanti, stagisti/e, consulenti, dipendenti e giovani in servizio civile. -----

Le/i volontari/e che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti/e a cura dell'associazione in un apposito registro e vengono assicurate/i contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente. -----

L'associazione verifica che le/i volontari/e e le/gli operatori/trici siano in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie a svolgere il proprio compito in maniera adeguata all'impegno assunto, nella ricerca prioritaria dei valori di solidarietà e di cooperazione. ----

A tal fine l'associazione si impegna ad organizzare momenti formativi per il personale volontario e dipendente per i compiti da assegnare. -----

----- ORGANI SOCIALI -----

Articolo 9. - Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione: -----

- a) l'Assemblea delle Socie e dei Soci; -----
- b) il Consiglio Direttivo; -----
- c) il/la Presidente; -----
- d) l'organo di controllo, nominato qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. -----

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per ragioni della carica. ----

Articolo 10. - Assemblea: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

L'Assemblea dei/delle soci/e è costituita da tutti i soci e

le socie ed è l'organo sovrano deliberante dell'Associazione. Le sue deliberazioni vincolano le socie ed i soci stessi anche se assenti o dissenzienti. -----

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. -----

L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dalla/dal Presidente a seguito della delibera del Consiglio Direttivo almeno sette giorni prima, mediante lettera, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, da trasmettersi anche a mezzo posta elettronica al recapito preventivamente comunicato dal/la socio/a che ne certifica l'esistenza e la validità. -----

L'Assemblea può essere inoltre convocata su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/4 (un quarto) delle/degli associate/i. Nel caso la/il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora la/il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea. -----

Ogni socio/a dispone di un voto nell'Assemblea. Un socio o una socia assente può dare mandato ad un'altra socia o un altro socio di rappresentarlo mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio o socia può ricevere al massimo due deleghe. -----

L'Assemblea è presieduta da un/a presidente designata/o di volta in volta dall'assemblea stessa. Il/la presidente è assistito/a da un/a socio/a facente funzioni di segretario/a verbalizzante. Presidente e Segretario/a hanno il compito di regolare lo svolgimento dei lavori, verificare l'approvazione o il rifiuto delle mozioni, provvedere alla stesura dell'apposito Verbale d'Assemblea che verrà conservato nell'archivio degli atti dell'associazione. -----

L'Assemblea può riunirsi, in convocazione sia ordinaria che straordinaria, dal vivo o in audio o video conferenza. In ogni caso si considera presente e partecipante anche il socio o la socia che si avvale dell'uso di strumenti informatici di comunicazione a distanza purché: -----

- sia consentito al/alla presidente di Assemblea di verificare l'identità delle/i soci/e intervenute/i in proprio o rappresentate/i per delega nonché la regolarità delle deleghe rilasciate; -----

- sia consentito alle/ai partecipanti di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, visionare, ricevere e trasmettere documenti e di partecipare alla votazione; -----

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. I/le soci/e che intendano avvalersi di tali strumenti ne



danno preventiva comunicazione al Consiglio Direttivo. La loro partecipazione è valida ad ogni effetto nel computo del numero legale e del risultato delle votazioni. -----

L'Assemblea in videoconferenza si considera formalmente tenuta nel luogo in cui si trova il/la Presidente e in questo caso la sottoscrizione del verbale sul relativo libro potrà avvenire nei giorni successivi all'Assemblea. -----

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal/dalla Presidente, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. -----

L'Assemblea Ordinaria: -----

- elegge e revoca le/i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca, al verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 30 e 31 del Codice del Terzo settore, il/i componenti dell'organo di controllo e l'organo di revisione;
- delibera in materia di ammissione ed esclusione di soci/e e prende atto di eventuali dimissioni; -----
- ratifica l'entità della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo; -----
- esamina ed approva il programma generale delle attività svolte e future; -----
- approva i bilanci preventivi e consuntivi annuali predisposti dal Consiglio Direttivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale; -----
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed eventuali Regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo; -----
- delibera sulle questioni attinenti alla vita e alle attività dell'Associazione e sulle questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo; -----
- delibera sull'ampliamento delle attività dell'associazione su proposta del Consiglio Direttivo; -----
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto, e su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale; -----
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti. -----

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà dei/delle soci/e; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei/delle soci/e presenti. -----

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei/delle soci/e presenti, sia in prima che in seconda convocazione. -----

L'Assemblea Straordinaria: -----

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto; -----

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. -----

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei/delle soci/e e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. -----

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione e la scissione sono decisi dall'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti delle/degli associate/i. -----

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal/dalla presidente e segretario/o dell'Assemblea. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione. -----

Articolo 11. - Consiglio Direttivo: funzionamento -----

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri, stabilito dall'Assemblea che li nomina, compreso tra tre e sette, compresa/o la/il Presidente dell'Associazione. -

Il Consiglio Direttivo è eletto annualmente dall'Assemblea Ordinaria dei/delle Soci/e; i membri possono essere scelti anche fra non soci/e. I/le suoi/sue componenti durano in carica un anno e sono rieleggibili. -----

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il/la Presidente a maggioranza semplice. -----

In caso di dimissioni, qualora il numero di membri scenda al di sotto del minimo previsto, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione per cooptazione. I/le componenti così nominati/e restano in carica fino allo scadere del mandato che sarebbe spettato di diritto ai/alle componenti sostituiti/e. -----

I/le componenti assenti senza giustificato motivo a più di due riunioni consecutive nello stesso anno solare decadono dalla carica. -----

Le delibere sono prese a maggioranza dei/delle componenti del Consiglio stesso. -----

Tutti/e i/le componenti del Consiglio Direttivo svolgono le loro funzioni a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. -----

Articolo 12. - Consiglio Direttivo: funzioni -----

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e potrà pertanto compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione, alla sua vita e al suo sviluppo, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione. -----

Il Consiglio Direttivo esplica le sue funzioni esclusivamente nell'ambito delle direttive programmatiche decise dall'Assemblea dei Soci e delle Socie. -----



Il Consiglio Direttivo viene convocato tutte le volte che il/la Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano almeno due dei/delle suoi/sue componenti. Gli argomenti trattati vanno tracciati e archiviati a cura del Consiglio stesso. ---

Le riunioni possono svolgersi anche tramite strumenti informatici di comunicazione a distanza e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: -----

- che sia consentito al/alla Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione; -----

- che sia consentito alle/agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

Il Consiglio Direttivo: -----

- Dà esecuzione alle decisioni dell'Assemblea delle Socie e dei Soci. -----

- Redige il bilancio preventivo e di esercizio, la relazione di missione e, in caso se ne verificano le condizioni o l'opportunità, il Bilancio Sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. -----

- Redige l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. -----

- Decide in merito ad assunzioni e licenziamenti del personale di struttura e delle relative retribuzioni. -----

- Autorizza la stipula dei contratti dei/delle volontari/e e dei/delle cooperanti. -----

- Autorizza la stipula di accordi e contratti con enti, governi, organismi e l'adesione a campagne o a reti o piattaforme settoriali di secondo livello, italiane e/o internazionali. -----

- Individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in aggiunta a quelle indicate nel presente Statuto. -----

- Elabora eventuali regolamenti interni. -----

- Delibera azioni bancarie e finanziarie. -----

- Riscuote, incassa e quietanza crediti, mandati e contributi e compie tutte le operazioni utili o necessarie (eccettuate quelle espressamente riservate all'Assemblea dallo Statuto e dalla legge), con facoltà di delegare parte dei propri poteri al/la Presidente o ad uno/a o più soci/e con firma singola o congiunta degli/delle stessi/e. -----

- Convoca l'Assemblea delle Socie e dei Soci. -----

- Riceve le richieste di adesione o di dimissione dei soci e delle socie e ne dà comunicazione nella prima Assemblea utile o convocando un'Assemblea anche a punto unico entro ses-

santa giorni. -----

- Propone all'Assemblea l'eventuale esclusione dei soci o socie. -----

- Stabilisce l'eventuale quota di adesione annua e ne dà comunicazione all'Assemblea che li ratifica. -----

- Autorizza l'apertura di sedi distaccate in Italia e all'estero, stabilendone gli ambiti di attività, e ne nomina la persona responsabile attribuendole i relativi poteri. -----

- Approva la presentazione di nuovi progetti, e rispettivi impegni, o delega tale funzione a eventuali dipartimenti stabiliti da regolamento. -----

- Cura la tenuta dei libri sociali dell'Associazione. -----

- Individua e documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 117/2017. -----

- Adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni. -----

Articolo 13. - Il/La Presidente -----

Il/la Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi, in giudizio ed in sede amministrativa; può, inoltre, nominare procuratori e procuratrici speciali per singoli atti o per categorie di atti. -----

Ha il compito di: -----

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo; -----

- firmare gli atti e i documenti di amministrazione ordinaria che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi; -----

- adottare, in caso di necessità, atti di straordinaria amministrazione con l'impegno di portarli a ratifica, ove necessario, alla prima seduta degli organi statutari competenti. -----

Il/la Presidente viene eletto/a tra i/le componenti del Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione successiva all'Assemblea elettiva. -----

Il/la Presidente dura in carica un anno ed è rieleggibile.

In caso di sua assenza un/a sostituto/a viene designato/a dai/dalle componenti del Consiglio Direttivo. -----

Articolo 14. - Organo di Controllo e revisore legale dei conti -----

A) L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, qualora siano superati i limiti di cui all'art. 30, secondo comma, del Codice del Terzo Settore, o per libera determinazione dell'Assemblea. -----

Almeno uno dei componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del codice civile, è scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. -----

I membri dell'Organo di Controllo restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati. Se collegiale, l'orga-



no di controllo sarà costituito da 3 membri effettivi. -----

L'Organo di controllo: -----

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; -----

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento; -----

- esercita la revisione legale dei conti; -----

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. -----

Nell'espletamento delle proprie funzioni l'Organo di Controllo può partecipare alle riunioni degli organi dell'Associazione, con funzioni di ispezione e controllo. -----

B) Laddove sia applicabile l'art.31 Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, o sia richiesto da altre normative o per libera determinazione, il direttivo nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. -----

Qualora i membri dell'Organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato. -----

Articolo 15. - L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali: -----

a) il libro degli/delle associati/e; -----

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; -----

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; -----

d) il registro delle/dei volontari/e che svolgono la loro attività in modo non occasionale; -----

e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti). -----

Ogni socio/a ha diritto di consultare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo. I libri di cui alle lettere a), b), c), d) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera e) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono. -----

I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno ed i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e Segretario/a. -----

----- ESERCIZIO SOCIALE E PATRIMONIO -----

Articolo 16. - Esercizio sociale -----

Per esercizio sociale s'intende il periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. -----

L'Associazione dovrà tenere la contabilità nelle forme di Legge corredata dalla documentazione necessaria. -----

Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio, da sottoporre all'Assemblea dei/delle Soci/e entro il 30 maggio per la definitiva approvazione. -----

Il Consiglio Direttivo documenta altresì il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. -----

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo entro i medesimi termini previsti per il bilancio predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea dei/delle Soci/e entro il 30 maggio per la definitiva approvazione. ---

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato/o, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione. ----

Articolo 17. - Patrimonio e risorse economiche -----

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. -----

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite da: -----

- a) quote e contributi delle associate ed associati; -----
- b) eredità, donazioni e legati; -----
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî; -----
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; -----
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; -----

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; -----

g) erogazioni liberali delle associate ed associati e dei terzi; -----

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; -----

i) 'altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione. -----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: -----

1) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; -----

2) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti in tal senso vincolati o che l'Assemblea dei/delle soci/e disponga di non destinare all'attivo sociale. -----

I/le singole/i associate/i non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. -----

Articolo 18. - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio -----

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei/lle soci/ie, sia in prima che in seconda convocazione. -----

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'organismo competente ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore. -----

Articolo 19. - Norme di rinvio -----

La disciplina delle Onlus, con il conseguente obbligo di qualifica, resta in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X° (decimo) del Codice del Terzo settore. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, secondo comma, del Codice del Terzo settore cesseranno di avere efficacia le clausole Onlus incompatibili con la disciplina del Codice e, contestualmente, inizieranno ad avere effetto le clausole conformi. -----

Per quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti o sopravvenienti in materia. -----

Firmato: Maria De Marco, Carlo Zagami Notaio. -----

Copia conforme all'originale composta di due

fogli rilasciata a richiesta della parte interessata.

Reggio di Calabria, 2 novembre 2020

Carlo Zagami

